PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

ATTO DI DENUNCIA QUERELA

Il sottoscritto **Luca Poma**, nato a Torino il 16 febbraio 1972 e residente a Torino in Corso Matteotti n. 53, espone quanto segue.

* * *

1. IL FATTO

1.1. LE COMUNICAZIONI VIA E - MAIL

In data 22 febbraio 2012 Luca Poma – giornalista e consulente in strategie di comunicazione, nonchè docente in due Master universitari e autore del Gruppo "Sole 24 Ore" - riceveva una comunicazione via mail da Valentina Carraro (info@valentinacarraro.eu) che gli comunicava di aver ricevuto nello stesso giorno alla h. 12.49 **una e-mail da un certo Marco Rizzato** (e precisamente dall'indirizzo marco.rizzato11@yahoo.it) **il quale "*ritenendo di fare cosa gradita*" inviava in allegato informazioni sul sig. Luca Poma** ***(all. 1)***.

Il documento allegato all'e-mail ***(all. 2)*** era un file in formato Pdf composto da 16 pagine estratte da alcuni profili Facebook e da altri siti internet in cui venivano implicitamente e strumentalmente evidenziate con connotazione negativa le scelte sessuali di Luca Poma.

In particolare, in esso sono state collazionate alcune fotografie di Aurelio Vieta, un ragazzo (maggiorenne) la cui famiglia è profondamente legata a quella di Luca Poma, nonché quelle di un altro ragazzo, tale Federico Rabino (minorenne), il cui profilo risultava connesso a quello di Poma tramite la pagina Facebook di Aurelio Vieta. Il Rabino – ex compagno di classe del Vieta, e che il Poma neppure ha mai frequentato – era ritratto in una foto scattata presumibilmente a scuola, in un'equivoca posa goliardica a sfondo sessuale (il Rabino compare infatti seduto su una sedia con un liquido bianco sul petto accanto ad un compagno in piedi e in posizione tale da far ritenere che abbia appena portato a termine una masturbazione): secondo il Rizzato, tanto basterebbe a dipingere il Poma – in realtà completamente estraneo allo scatto fotografico in questione - come una persona "equivoca" e dedita a chissà quali "perversioni".

Al fine di facilitare i necessari approfondimenti, si precisa che da questa videata, che corrisponde alla videata del computer al quale l'autore della email era collegato (alias Marco Rizzato - o chiunque verrà identificato dietro questo pseudonimo - di seguito per praticità "Rizzato") emerge che lo stesso era connesso al proprio profilo Facebook, stava comunicando via chat con un tal Danilo Pastore, aveva ricevuto un "poke" da Siracusa Giuseppe, nonché un invito a un evento presso una scuola di danza di Torino che evidentemente frequenta, tale "Gipsy Academy".

Alla pagina 3 del file allegato, stampata dal profilo Facebook di Luca Poma, viene riprodotta la fotografia di un amico e collega giornalista del Poma, tale Daniele Tigli, ed è ivi possibile osservare come il Rizzato stia sempre chattando con Danilo Pastore e abbia – all'epoca, perlomeno - due amici in comune con Luca Poma.

A pagina 4 del file viene inserito un commento scritto da Luca Poma a un video caricato da un altro utente, e relativo ad una campagna di sensibilizzazione video su Youtube sul tema dell'omosessualità. Curioso il fatto che sul lato destro della pagina compaia tra i nominativi in elenco ancora una volta Danilo Pastore.

La finalità diffamatoria emerge tuttavia in maniera ancor più evidente dalla pagina n. 5 del file allegato, nella quale il Rizzato evidenzia con una freccia nera le preferenze sessuali del sig. Poma. Interessante notare come - analizzando la homepage del profilo di Poma sulla chat "Badoo" dalla quale è tratta tale schermata, si evidenziano alcune tra le pagine più utilizzate del browser dell'anonimo confezionatore del PDF diffamatorio: innanzitutto il profilo Facebook di tal Nicola Zagatti quale profilo più consultato, poi la pagina di log-in nel software online "Gesmed" e del "DBase & Serch Engine", nonché la posta certificata di Hotmail.

Vengono, poi, allegate al file PDF alcune fotografie estratte dalla pagina Facebook di Luca Poma e relative a una serata dove sono state fotografate alcune ballerine in abiti succinti durante uno spettacolo, a voler sottendere la frequentazione di locali notturni presumibilmente "equivoci" da parte del Poma. E bene sottolineare come le foto in questione siano in realtà state scattate presso la Discoteca "Magazzini Generali", **locale milanese di divertimento aperto al pubblico** e frequentato comunque da maggiorenni.

Ebbene questa stessa e-mail è stata inviata a numerosi altri indirizzi e-mail tutti relativi a professionisti con il quale il Luca Poma è quotidianamente in contatto per motivi legati alla sua professione.

In particolare il 28 febbraio 2012 la stessa comunicazione con lo stesso allegato è stata inviata al dott. Palmero (dpalmero@glebb-metzger.it): "*Gent.le dott. Palmero, ritenendo di fare cosa gradita, invio in allegato informazioni sul sig. Luca Poma. Cordialmente Marco Rizzato*". ***(all. 3)***

In data 22 febbraio 2012 riceve la stessa mail il prof. Piero Vecchiato all'indirizzo piero@prconsulting.it (che inoltra a Luca Poma in data 28 aprile 2012) ***(all. 4)***

In data 8 febbraio 2012 la stessa e-mail email (ritrasmessa poi a Poma solo in data 02 maggio 2012) viene inviata alla dott.ssa Pini (direzione@ferpi.it) ***(all. 5)***.

I destinatari della comunicazione inviata dal sig. Marco Rizzato, chiunque egli sia, sono tutti professionisti con il quale Luca Poma ha intensi rapporti di lavoro e che certamente non avevano ne hanno alcun interesse a conoscere le inclinazioni sessuali o le modalità – lecite, peraltro - con le quali lo stesso trascorre le proprie serate e il proprio tempo libero.

In particolare Valentina Carraro è membro del direttivo della Onlus Neotopia, che promuove progetti sulla Nonviolenza. Uno di questi progetti è stato finanziato da un azienda - 4^ produttore al mondo di medicine naturali e di origine biologica - che un'importante cliente di Luca Poma.

La comunicazione inviata alla Carraro è, peraltro, dalla stessa stata trasmessa a Federico Fioretto, formatore aziendale di fama nazionale nel settore della risoluzione dei conflitti all'interno delle imprese e delle istituzioni, al quale la prima chiese come comportarsi, non disponendo a quella data dei recapiti aggiornati del Poma.

Giampiero Vecchiato, un altro dei destinatari, è Professore alle Università di Udine e Padova e presso lo IULM di Milano, è consulente di rilievo nazionale in relazioni pubbliche per organizzazioni complesse e coautore con Luca Poma del volume "Crisis Management", edito da Il Sole 24 Ore, nel 2011.

Davide Palmero, è un collaboratore di Luca Glebb Miroglio, fondatore e Presidente di Glebb & Metzger, uno dei più noti uffici stampa italiani, con il quale Luca Poma ha rapporti di lavoro, che cura, tra le altre cose, la comunicazione nazionale di realtà come Ferrero-Kinder, Maserati, Martini & Rossi etc.. Anche il Dott. Miroglio ha ricevuto analoghe comunicazioni dal Rizzato.

Infine, la dott.ssa Letizia Pini è Direttore Nazionale di FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, organizzazione di categoria della quale il Luca Poma è socio professionista.

Presumibilmente, altri contatti professionali del Poma hanno ricevuto analoga comunicazione, dei quali però attualmente non abbiamo notizie.

1.2. LE INFORMAZIONI DIFFAMANTI SU INTERNET

Al di là delle precedenti singole comunicazioni via e-mail, pare sia in essere una vera e propria campagna diffamatoria ai danni di Luca Poma, perché oltre ai documenti che vengono spediti ai professionisti con lui collegati, compaiono, in numerosi siti internet, commenti denigranti la sua professionalità e la sua sua persona.

In particolare, un tale Giuliano Rota – nick probabilmente fittizio, come anche quello del Rizzato, e verosimilmente riconducibile alla medesima persona - il 3 marzo 2012 ha "postato" su un blog del sito www.CeSAP.net il seguente commento ***(all. 6, pagina 2)***:

"*Di cosa si sta lamentando il signor Luca P.? Che non lo chiamiamo dottore, o professore o esperto (...)* ***Per la verità, se proprio dobbiamo parlare irregolarità o anche di reati, parliamo del millantato credito (ex art. 346 C.P. secondo comma) e di usurpazione di titoli o di onori (ex art. 498 C.P.) da parte di Luca P.***
Rota".

E ancora sullo stesso sito in data 4.05.2012 si legge, sempre a firma di tale Rota alle h. 21.02 ***(all. 7, pagina 6)***

"*Il torinese Luca Poma è emblematico:* ***prima s'è spacciato per dottore, poi professore, poi giornalista professionista, esperto in affari istituzionali, esperto in problemi dell'infanzia e farmacovigilanza, eccetera, eccetera. Ma grattando sotto la crosta salta fuori che ha fatto la terza media, è solo un pubblicista, è stato seguace di Scientology (…) Sembra una barzelletta.***
***Chiamarli studiosi è certamente eccessivo*".**

E' appena utile in questa sede richiamare che mai e in nessuna sede il Poma si è attribuito titoli accademici o professionali che non possiede.

Nello stesso periodo, compaiono alcuni commenti ancora più gravi ai video caricati sul portale You Tube nel quale erano salvati alcuni interventi che Luca Poma tenne in occasione di convegni di rilevo nazionale.

Il 16.04.2012 lo stesso Rota scrive un commento sul portale "Siamo tutti Girnalisti - La comunità dell'informazione" ***(all. 8)***.

"*E' sconfortante osservare che argomenti così importanti vengano trattati da persone scolarmente non qualificate. Il Poma ha solamente la licenza media e l'unica qualifica che ha è di pubblicista: davvero poco http://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Poma (http://it.w ikipedia.org/w*

iki/Luca_Poma) . ***Per non parlare dell'assenza di cognizione di causa dato questo signore non è sposato, non ha figli ed è gay – come facilmente riscontrabile sul web. Purtroppo, svaluta del tutto l'argomento di cui sta parlando: Poma non ha figli, non ha famiglia, e non li avrà mai,*** *quindi come può sapere davvero ciò di cui sta parlando? E' un commento lapidario, lo capisco, ma lo spettacolo è davvero desolante.*

Rota".

Il 17 aprile 2012, Gerardo Rota risponde a un'intervista a Luca Poma, portavoce del Comitato "Giù le Mani dai Bambini", e uno dei principali fondatori dello stesso, intervista rilasciata sul grave fenomeno della somministrazione impropria di metanfetamine e psicofarmaci ai bambini. Va a questo punto precisato che "Giù le Mani dai Bambini" è l'organizzazione più autorevole in Europa su queste tematiche, trattandosi di un consorzio misto pubblico-privato che riunisce 213 enti (tra cui 11 università, ospedali, ordini dei medici, associazioni socio-sanitarie, etc) e che si occupa di sensibilizzazione e farmacovigilanza pediatrica, che ha, tra le altre cose, ricevuto la Targa d'Argento del Presidente della Repubblica On. Giorgio Napolitano per meriti sociali , e della quale il Poma è da ben 8 anni Portavoce nazionale, a seguito di biennale conferma e rinnovo nella carica, con grande soddisfazione degli enti aderenti.

In calce alla videointervista viene pubblicato questo post ***(all. 9)***:

"*Non posso esimermi dall'affermare che quando le questioni mediche e bio-etiche vengono trattate e discusse* ***da persone scolarmente non qualificate, allora si finisce per fare un danno alla stessa campagna e allo stesso soggetto***. ***Poma finisce per svalutarlo dal momento che lo stesso non sembra sposato (non vedo fedi sulla mano sinistra), è presumibilmente senza figli, ha solamente la licenza media e l'unica qualifica che ha è di pubblicista****: davvero poco"*.

Il 15.04.2012 si rinvenivano, sul portale YouTube, in commento ad un video di un convegno nel quale Luca Poma aveva tenuto un intervento, nuovi messaggi diffamatori a firma del solito Rota, che in questo contesto si firmava rota 2134, di una certa maddy 123363 e di 1020massimo ***(all. 10)***:

"Ho fatto delle ricerche su questo Luca Poma ed ho scoperto che ha solo la licenza di scuola media inferiore! Sia chiaro, ha libertà di esprimersi. Tuttavia, che reale competenza può avere uno del genere in ambito medico e/o paramedico? Per favore, l'argomento offerto dalla Guna è importante, scegliamo meglio i relatori, ok?

rota2134 3 sett. Fa"

"Il problema non é il fatto che questo Poma sia un pervertito o meno (anche se sinceramente non gli lascerei in custodia mio figlio nemmeno per un minuto). La questione é semmai che questo parla in modo sconnesso e falsamente coerente. Si capisce che non ha la piu pallida idea di cio di cui tenta di parlare.

rota2134 1 mese fa"

"Si vede che é gay dá come parla e come muove le mani. Se poi Lo hai visto al SODOMA allora é pure un pervertito. Ma poi sto femminello chi Lo ha mai sentito?

maddy123363 2 mesi fa"

"Non mi convince. Questo tipo l'ho visto a fine novembre 2011 ai Magazzini SODOMA che cercava di strusciarsi con un ragazzo, sotto un palco dove passeggiavano gay e lesbo mezzi nudi. Bha!

1020massimo 2 mesi fa"

Il 15 aprile 2012, sul portale Youtube, compare l'ennesimo commento diffamatorio a firma di un certo Massimo ***(all. 11)***:

"Raga, okkio a questo tipo. Ha 40 anni e se la fa con un ragazzino di 19 di nome Aurelio Vieta, l'Ho visto ai magazzini SODOMA a fine novembre 2011, in mezzo a gay e lesbo.
1020massimo 1 mese fa".

Sempre il 15 aprile 2012 Maddy 1233632 scrive sul portale YouTube ***(all. 12)*** con riferimento al video "Serviziodi farmacovigilanza":

"*maddy123363 ha commentato:*
E' il segno dei tempi. quando vedi cose di questo genere capisci immediatamente perché l'attuale livello dei mass media sia così basso: viene dato credito a persone con una scolarità così bassa. Ho scoperto che questo Luca Poma e' il co-autore di un libro sulla crisis management edito dal Sole 24..."

E con riferimento al video Guna - Luca Poma -

"*maddy123363 ha commentato:*
Si vede che é gay dá come parla e come muove le mani. Se poi Lo hai visto al SODOMA allora é pure un pervertito. Ma poi sto femminello chi Lo ha mai sentito?"

E' bene precisare, con riguardo alle enfatizzate generalizzazioni di cui ai post precedenti, che **non esiste**, a Milano, alcun locale denominato "Magazzini Sodoma": si tratta della già citata discoteca "Magazzini Generali", nella quale – al di la delle apparenze dettate dagli abiti succinti indossati dalle ballerine sul palco, assai normali nelle discoteche di questi tempi – non va in scena nulla se non normali divertimenti tipici del sabato sera.

Inoltre, è bene richiamare l'attenzione del lettore sul fatto che i post sono apparentemente pubblicati da nick diversi, ma che nulla esclude siano tutti riconducibili alla medesima identità, tanto che **tutti questi "nick" sembrano essere stati creati nel febbraio 2012 e nessun'altra attività risultano aver posto in essere sul web se non pubblicare commenti sul Poma**, commenti particolarmente diffamanti se si considera che alludono a presunte perversioni – in realtà inesistenti – particolarmente gravi, in quanto riferite a un soggetto com'è il Poma che **vive della propria reputazione quale prezioso bene immateriale oggetto di tutela,** sia in ambito professionale, che nell'ambito del volontariato in un settore "sensibile" quale giustamente è quello dell'infanzia.

Anche tale Anna Maria Rometto (o chi altri si cela dietro questo pseudonimo) dalla casella e-mail annamariarometto@yahoo.it – altro nick verosimilmente creato ad arte nel febbraio 2012 e che **alcuna attività risulta aver posto in essere sul web se non diffamare Poma** – è intervenuta in calce a un intervista rilasciata dal Poma medesimo sul blog *"L'Officina della Comunicazione"*, scrivendo in relazione all'ultimo dei sette libri pubblicati dal Poma ("Crisis Management: come comunicare le crisi", ed. Gruppo Sole 24 Ore):

"Senza nulla togliere a questo Luca Poma (...) le Guide del Sole 24 Ore vengono acquistate da professionisti che sinceramente non hanno bisogno di pareri di dubbia competenza da parte di chi ha solo la licenza media e davvero nessuna esperienza professionale nel settore (...). Mi rendo conto che questo è un segno dei tempi, (...) pieni di tuttologi dell'ultima ora ma con qualifiche professionali e accademiche prossime allo zero" ***(all. 13, pagina 3)***

Le medesime dichiarazioni diffamatorie, la Rometto postava sulla pagina Facebook "Shopping24", dove il libro del Poma è acquistabile *online*, pregiudicandone quindi certamente le

vendite – e ivi tali dichiarazioni lesive del profilo professionale del Poma sono ancora *on-line* all'indirizzo
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=372819979418768&id=226343327451668

Contemporaneamente alla Rometto, sull'enciclopedia on-line Wikipedia una scheda informativa sul Poma redatta anni fa da un autore Wikipediano, veniva ripetutamente "vandalizzata" da un nick, tale ***Sinigaglia01***, anche in questo caso creato "ad hoc" nel marzo 2012 e privo di attività su Wikipedia se non quelle relative al Poma, che ripetutamente eliminava interi passaggi di detta scheda fino a cancellarla, intervenendo anche su altre schede Wikipedia ove il Poma era citato, ad esempio quella sulla "Crisi Aziendale", cancellando (all. 14) il nome e cognome del Poma dalla citazione di un libro di cui il Poma è autore (!) sostenendo – come dimostra la cronologia stessa delle modifiche (all. 15) - l'inopportunità di citare voci ***"prive di credito accademico e professionale".*** Interessante notare come poi in vari altri interventi diffamatori sul web – ad esempio del Rota, ma anche della Rometto - tali circostanze – ovvero la circostanza della rimozione di contenuti delle schede Wiki sul Poma e sul suo lavoro – siano poi stati citati in un perfetto circolo vizioso, quasi nell'ambito di una medesima regia, o comunque con il chiaro intendo di voler legittimare la tesi dell'assoluta inconsistenza e inaffidabilità professionale del Poma.

E' utile ricordare – per dare un'esatta dimensione della faziosità e strumentalità di tali tipi di affermazioni – che il Poma è riconosciuto nel settore delle relazioni pubbliche e della comunicazione per essere uno dei più accreditati esperti di Crisis Management, con esperienza in Italia e all'estero e interventi a decine e decine di congressi sull'argomento, tanto che il Sole 24 ore ha appunto affidato a Lui – dopo ponderata valutazione – la redazione della propria "Guida" su quell'argomento, come peraltro conferma la Sua bibliografia, visionabile all'indirizzo web http://lucapoma.info/bibliografia_LucaPoma_RP.pdf , del tutto ragguardevole specie in rapporto all'età del soggetto.

2. L'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO

Si tenga presente che, ai fini della sussistenza dei requisiti di carattere soggettivo della diffamazione, è sufficiente il dolo generico, cioè la mera percezione, rapportata all'uomo medio, della capacità offensiva delle espressioni adoperate, anche senza la specifica intenzione di offendere l'altrui reputazione (c.d. *animus diffamandi*), con la volontà di usare espressioni offensive nella consapevolezza (anche implicita) della loro astratta idoneità a ledere l'altrui reputazione, concretatasi nella coscienza e volontà dell'azione diffamatoria, che consiste nell'idoneità a porre in pericolo il bene giuridico tutelato (C. App. Milano, 16.04.2004 e 19.04.2002 n. 958, in *Nuova giur. Civ. Comm*., 2004, 504).

Qualora le espressioni adoperate **siano intrinsecamente offensive ed abbiano un'oggettiva portata lesiva** e **tale valenza non possa sfuggire all'agente in base alla propria condizione soggettiva è sufficiente far rifermento anche presuntivamente, a tali circostanze ai fini dell'elemento soggettivo del reato.**[1]

---

1 Tale forma di dolo, secondo la dottrina (D. CHINDEMI, *Diffamazione a mezzo stampa (radio – televisione – internet)* Milano, Giuffrè, 2006, p. 83.) può avvicinarsi a quella del "dolo eventuale" in quanto è sufficiente che l'agente faccia consapevolmente uso di parole o espressioni interpretabili come offensive per fondare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

In tal caso, non è necessaria nessuna particolare indagine sulla valenza diffamatoria in quanto percepibile dall'agente in base alla normale potenzialità offensiva delle espressioni adoperate.

Ciò vale a maggior ragione anche quando i termini utilizzati non siano offensivi di per sé ma sia offensivo il messaggio che viene veicolato attraverso vocaboli di per sè leciti e con il solo fine di danneggiare un professionista dal curriculum noto a tutti in rete.

La volontà denigratoria è evidente pera altro dai soggetti destinatari del messaggio che nessuna utilità potevano trarre dalle informazioni fornite attraverso modalità comunque offensive.

Viene pertanto violato il limite dell'interesse pubblico e quello della continenza che devono essere rispettati unitamente alla veridicità dei fatti narrati.

In tutte le affermazioni riportate nel primo paragrafo si sono infatti violati quei canoni di correttezza formale nell'esposizione di un fatto, che la giurisprudenza ha censurato (Cass. pen., Sez. Unite 30 giugno 1984, Ansaloni) ovvero l'uso di

- sottointeso sapiente
- accostamenti suggestionanti
- tono sproporzionalmente scandalizzato e sdegnato
- artificiosa e sistematica drammatizzazione di notizie neutre
- insinuazioni
- cosiddette mezze verità, ovvero le omissioni di fatti strettamente ricollegati a quelli narrati e tali da mutarne il significato.

3. LA CONSUMAZIONE DEL REATO

Quanto alla materialità del fatto di reato, è noto che la trasmissione di un messaggio tramite *e-mail* comporta l'instaurazione di un rapporto comunicativo con uno o più soggetti, individuati attraverso un preciso indirizzo elettronico, diversi dal soggetto passivo del reato.

Il destinatario, quando attiva il programma, viene avvisato sul proprio terminale dell'avvenuta ricezione del messaggio a lui diretto (e disponibile sul *server* a cui il computer è collegato).

Pertanto, nel caso di comunicazione via *e-mail*, rispetto ad una più generica immissione di dati in rete, nella disponibilità di una serie indeterminata di soggetti, vi è un preciso avviso della presenza del messaggio inviato, che consente di stabilire quel rapporto comunicativo con il destinatario diretto ed individuale che appare idoneo a configurare il reato di diffamazione quando il contenuto dello stesso è offensivo nei termini che si sono visti.

Non si tratta, cioè, di una semplice "messa a disposizione" del messaggio sui *servers* in cui vengono memorizzati, ma di una vera e propria spedizione, esattamente come se fosse inviata corrispondenza cartacea con il più tradizionale mezzo dei servizi postali, a ragione della quale non è richiesta la simultaneità della conoscenza da parte dei terzi essendo del tutto irrilevante la durata dell'intervallo di tempo tra le diverse comunicazioni.

Quanto alla consumazione del reato, con riferimento alla diffamazione via *internet* - in particolare per quanto riguarda la corrispondenza elettronica - la dottrina e ormai anche la giurisprudenza, per aversi la consumazione del reato, richiedono che vi sia stata l'effettiva

percezione del messaggio da parte di terzi, a fronte del fatto che la diffamazione è considerata un reato di evento e la lesione del bene protetto avviene nel momento in cui l'offesa viene percepita.

Nel caso di specie, come è stato anticipato, è evidente la prova dell'avvenuta lettura del messaggio in quanto gli stessi destinatari hanno inoltrato le mail allo stesso Luca Poma.

Vi è inoltre prova del fatto che i messaggi diffamatori inseriti su internet sono stati letti quasi in ogni caso da un rilevantissimo numero di soggetti (i partecipanti al *blog* nel caso degli all. 6, 7, 8 - almeno due per ognuno, oltre naturalmente al gestore e moderatore - il numero di visualizzazioni riportato in essi, e cioè 538 visualizzazioni nell'all. 9, 228 visualizzazioni nell'all. 10, 995 visualizzazioni nell'all. 11, 83 visualizzazioni nell'all. 12, almeno la dott.ssa orecchia e il gestore del *blog* nell'all. 13) oltre che dall'intero staff di Luca Poma.

Pertanto, nel caso di specie può ritenersi senza dubbio integrata la prova della realizzazione dell'evento rappresentata non solo dalla diffusione del messaggio ma anche e soprattutto dalla percezione dello stesso da parte di più persone, diverse dalla persona offesa.

Infine, per la configurazione della fattispecie di reato che quivi si contesta, si sottolinea che la diffamazione realizzata on-line è suscettibile dell'applicazione della **circostanza aggravante** prevista dall'art. 595, comma III, c.p., trattandosi di "***qualsiasi altro mezzo di pubblicità***" (Cass. pen., 1 luglio 2008, Alberti).

Un accenno merita infine la valutazione dei criteri per la determinazione della competenza territoriale, con riferimento alla quale la Corte di Legittimità è ormai concorde nel ritenere che "*il reato di diffamazione consistente nella rete internet di frasi offensive e/o immagini denigratorie,* ***deve ritenersi commesso nel luogo in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete****, pur quando il sito "web" sia registrato all'estero e purchè l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia; invero in quanto reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa***"** (Cass. pen., sez. II, 21 febbraio 2008, n. 36721 e ancor prima Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741).

Nel caso di specie le offese sono state percepite da soggetti in diverse parti sul territorio italiano ma in particolare da Luca Poma e dal suo Staff residenti nel comune di Torino, pertanto si individua necessariamente il foro di competenza territoriale nel Tribunale di Torino.

4. L'ESIMENTE DEL DIRITTO DI CRITICA

Per mero tuziorismo si vuole sottolineare come, nel caso di specie, trattandosi di uno scritto che contiene osservazioni sull'operato altrui, potrebbe essere in astratto invocabile l'esimente del diritto di critica.

E' pur vero che il diritto di critica non è esimente invocabile solo dal giornalista ma può essere richiamata anche per scriminare le espressioni di un comune cittadino[2], tuttavia, ai fini della sua applicabilità, occorre considerarne il contenuto e i limiti.

---

2 Cass. pen., sez, V, 1 luglio 2008, n. 31392: "I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, discendono direttamente – e senza bisogno di mediazione alcuna – dall'art. 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all'individuo uti civis".

A differenza del diritto di cronaca, come è noto, il diritto di critica non si concretizza nella narrazione di fatti, ma nell'espressione di giudizi e, più in generale, di opinioni che come tali non possono essere rigorosamente obiettivi in quanto la critica è, di per se stessa, fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti.

La critica, dunque, può anche non essere obiettiva ma deve pur sempre corrispondere all'interesse sociale alla comunicazione e a quello della correttezza del linguaggio utilizzato senza mai sfociare in ingiurie, contumelie ed offese gratuite e senza mai trascendere in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato. In questo senso è pienamente conforme la giurisprudenza, che afferma:

"*Quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa,* (…) *i limiti scriminanti del diritto di critica, garantito dall'art. 21 Cost., sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione, con la conseguenza che* ***detti limiti sono superati ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale del soggetto criticato, penalmente protetta****"* (Cass. pen., sez. V, 25.01.2005, n. 2247, nello stesso senso Cass. pen. sez. I, 16.11.2005, n. 37463).

Ed ancora: "***Rilevanza sociale, verità obiettiva e continenza esigono rispetto anche da chi diffonde via internet una notizia pur non essendo giornalista****; solo l'esistenza di tali presupposti, infatti, attribuisce efficacia scriminante ai diritti di cronaca e critica da chiunque e con qualsiasi mezzo esercitati*" (Cass. pen., sez. V, 1.07.2008, n. 31392).

Pertanto, chiunque può riferire fatti e manifestare opinioni pur tuttavia nei limiti di tale diritto messo a punto ormai da anni dalla giurisprudenza, ovvero nel rispetto del requisito della verità oggettiva (nel senso che non si può fondare la critica su un fatto riportato consapevolmente o negligentemente in modo errato), della rilevanza sociale, con riferimento al quale il giudice ha l'onere di accertare se sia stata fornita un'informazione di rilevante interesse pubblico, e della continenza, in relazione alla quale il giudice ha l'onere di verificare che siano state utilizzate espressioni corrette e che i toni delle stesse fossero tollerabili o quantomeno nei limiti della "decenza espressiva" (Cass. pen., sez, V, 1.07.2008, n. 31392).

Nel caso di specie, anche volendo considerare l'allegato in esame in astratto scriminabile dal diritto di critica, tuttavia, **in concreto non sono rinvenibili gli imprescindibili requisiti che la Corte di Legittimità ormai a piena voce richiede perché lo stesso possa essere integrato.**

Manca del tutto la "rilevanza sociale" , come anzidetto, e questo per la natura stessa dello scritto che non assume alcuna utilità nei confronti di coloro ai quali era stata indirizzato

Manca del tutto il requisito della continenza, perché i termini utilizzati superano i limiti della correttezza espositiva, perché affermare che Luca Poma è una specie di "pervertito" contiene già in sé un carattere diffamatorio esplicito come lo è addirittura maggiormente attribuirgli una condotta che integra un'ipotesi di reato.

Il limite della continenza, è noto, impone al Giudice di verificare, oltre alla verità del fatto, anche la proporzionalità dei termini adoperati in relazione all'esigenza di evidenziare il contenuto del messaggio.

Tale limite, però, viene superato quando, pur risultando "vero" il contenuto del messaggio (e si badi che nel caso di specie questo requisito non c'è, trattandosi esclusivamente di osservazioni e non narrazioni di fatti), si strumentalizzi o venga impiegato un lessico improprio che si trasformi in un attacco personale e gratuito alla persona offesa, oppure quando le

espressioni usate risultano pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine che con lo scritto l'autore si era proposto.

Non è quindi sufficiente la sola veridicità del contenuto per scriminare lo stesso, occorre anche una giusta misura nelle espressioni verbali e il mantenimento delle stesso entro civili canoni narrativi, senza inutili frasi offensive (Cass. pen., 20.02.2001, 6925; cfr. anche Cass. pen., sez. I, 4.07.2008, n. 35646).

In conclusione, quando la narrazione di determinati fatti sia esposta unitamente all'opinione dell'autore dello scritto, per la valutazione della sussistenza dell'esercizio del diritto di critica occorre sottoporre l'operato dell'autore ad un rigido vaglio dei requisiti richiesti per la sua sussistenza.

Poiché è pur vero che esiste il diritto costituzionalmente tutelato di manifestazione del pensiero tuttavia deve essere esercitato entro limiti oggettivi fissati dall'ordinamento positivo.

Da ciò non può che derivare che il diritto di critica non sussista quando questa sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, al contrario, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello della libera manifestazione del pensiero.

Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè **all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica,** che è presupposto della stessa, e, quindi fuori di essa, **ma dell'interpretazione della stessa** (tale massima di evidente interesse nel caso di specie è stata pronunciata dalla sezione III della Cassazione civile, 7.01.2009, n. 25, cfr. anche Cass. pen., sez. V, 25.09.2008, n. 41283).

5. LA LEGGE DEL "FAIR GAME" (BERSAGLIO LIBERO)

Per la diffusività della campagna diffamatoria non solo propagata su siti internet di comune accesso ma indirizzata a clienti e colleghi con cui Luca Poma intrattiene importanti relazioni professionali, lo stesso ha ragione di temere che tale azione possa essere il frutto di quella che viene definita la cosiddetta legge del "Fair Game" (Bersaglio libero) che gli appartenenti alla Chiesa di Scientology riservano a coloro che si sono allontanati dalla stessa e che assumono posizioni critiche rispetto alla dottrina in essa propagandata (all. 16).

In particolare, Luca Poma aveva frequentato detta organizzazione negli anni della sua giovinezza, segnatamente interessato ad alcuni corsi sul tema della comunicazione, ambito nel quale poi indirizzerà la Sua professione.

Nel corso della Sua frequentazione della Chiesa venne coinvolto anche in alcune sedute di "auditing", momenti di confronto con un membro specializzato di Scientology in tutto e per tutto simili a sedute di psicoterapia, e in tali occasioni con la massima trasparenza aveva messo al corrente gli operatori di Scientology di fatti privati e personalissimi, che sono poi stati trascritti in dossier che la Chiesa conserva anche dopo la fuoriuscita.

Proprio per il carattere personalissimo di dati contenuti nel dossier Luca Poma ne aveva richiesto successivamente la restituzione.

E' utile ricordare come la Chiesa confermò **per iscritto** al Poma mediante lettera raccomandata la distruzione di detti fascicoli, che vennero poi invece rinvenuti – integri! – dai funzionari della Polizia di Stato coordinati dal Vice Questore di Torino, dott. Marco Martino, che nel maggio del 2010 effettuarono un blitz presso la sede Torinese di Scientology.

Il fascicolo rinvenuto era tuttavia solo "1 di 4", e degli altri 3 non se ne ebbero più traccia, ne vennero mia restituiti al Poma, nonostante reiterate richieste.

L'organigramma della Chiesa prevede l'esistenza di un Dipartimento (il 20° nel loro schema organizzativo) dedito sia a tutelare le pubbliche relazioni della Chiesa stessa che anche a investigare chiunque abbia posizioni non solo ostili ma anche solamente critiche circa l'operato di quell'organizzazione.

Le direttive interne sul "Fair Game" – che la chiesa sostiene non venire più applicate, ma che fonti di ex membri fuoriusciti confermano essere tutt'ora in vigore – spiegano che un "critico" può essere fatto oggetto di qualunque attacco: *"Può essere privato della proprietà, danneggiato con ogni mezzo da qualunque Scientologist senza che lo Scientologist venga disciplinato, può essere imbrogliato, querelato, gli si può mentire e può essere distrutto (...). Fornite su di lui alla stampa prove per* ***trucidi reati sessuali****, rendete la vita molto difficile a chi ci attacca, sempre"*

Il carattere intimo delle indicazioni fornite da Luca Poma durante le sedute di auditing unitamente alla pubblicazione – in Italia e in USA - di alcuni suoi articoli giornalistici critici - ma per nulla offensivi - nei confronti della Chiesa di Scientology, fanno temere che la campagna diffamatoria in corso, evidentemente finalizzata a distruggere la figura di Luca Poma come professionista agli occhi delle persone anche autorevoli con i quali collabora sia il frutto di un'azione di Scientology e/o di persone ad essa riconducibili.

In tal senso depone il fatto che Siracusa Giuseppe, con il quale colui che ha stampato il dossier inviato via mail è stato in contatto (il primo ha infatti inviato un poke al secondo) ha tra i suoi amici di Facebook molte persone riconducibili alla Chiesa di Scientology (cfr. in particolare "Thomas Ferrari Chiesa Scientology") (all. 17).

* * *

Per tali ragioni, in virtù dei fatti sopra evidenziati, il sottoscritto dichiara di proporre

DENUNCIA E, PER QUANTO OCCORRER POSSA, QUERELA

nei confronti di Marco Rizzato, Giuliano (o Giordano) Rota, Anna Maria Rometto, chi si cela dietro lo pseudonimo Sinigaglia01 su Wikipedia, e comunque essi verranno meglio identificati dalla S.V. Ill., nonché di chiunque altro – pur nascosto dietro uno pseudonimo - codesta Autorità Giudiziaria riterrà responsabile del delitto di diffamazione aggravato dall'uso di "*qualsiasi altro mezzo di pubblicità*" ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., nonché di ogni reato ravvisabile nei fatti precedentemente esposti.

Dichiara di nominare, quale difensore *ex* art. 101 c.p.p., l'***Avvocato Fabrizio Romano del Foro di Torino, con studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi, 80 (tel. 339.4112292, fax 011.0683512, p.e.c. avvfabrizioromano@pec.cedicon.it***), conferendogli ogni più ampio potere per l'espletamento del mandato, ivi compreso l'incarico di depositare il presente atto di denuncia e querela con facoltà di sub-delega a sostituti.

Chiede altresì di voler essere avvisato nelle ipotesi di cui agli artt. 406 e 408 c.p.p., presso lo studio del difensore.

Documenti allegati

1) messaggio e-mail 22.2.2012 da Marco Rizzato a Valentina Carraro
2) allegato PDF a detto messaggio e ai successivi elencati ai numeri 3), 4), 5)
3) messaggio e-mail 22.2.2012 da Marco Rizzato a Davide Palmero

4) messaggio e-mail 22.2.2012 da Marco Rizzato a Piero Vecchiato
5) messaggio e-mail 8.2.2012 da Marco Rizzato a Letizia Pini
6) Blog del sito CESAP.net su “discussioni pro e contro”
7) Blog del sito CESAP.net su “ostracismo su wikipedia”
8) Blog del sito siamotuttigiornalisti.org su “gender attention”
9) risposta a intervista su C6.tv
10) commenti su canale “GUNA” di youtube.com
11) commenti su canale “intervista a Luca Poma” di youtube.com
12) commenti su account “maddy123363” di youtube.com
13) commenti su blog di Lofficinadellacomunicazione.blogspot.it
14) scheda Wikipedia con nome Poma (autore del libro) rimosso e
15) scheda Wikipedia (cronologia) con motivazione della rimozione del nome
16) Documentazione pubblica su “Legge del fair game”
17) Amici di Siracusa Giuseppe su Facebook.com

Con ogni osservanza

Torino, 15 maggio 2012

Luca Poma

E’ autentica

Avvocato Fabrizio Romano